

## DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ'

(ai sensi degli artt. 77, 78, 79, 80 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.)

Il sottoscritto COMITATTI MAURIZIO,

in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE del Comune di Isera,

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 77 comma 1 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;

1. *Non sono eleggibili a consigliere comunale:*

- a) *nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;*
- b) *nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla corte d'appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;*
- c) *nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del governo, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;*
- d) *i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;*
- e) *i dipendenti dei rispettivi comuni;*
- f) *gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;*
- g) *i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;*
- h) *gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale;*
- i) *i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune;*
- l) *i consiglieri comunali in carica in altro comune.*

(solamente per sindaco neo-eletto), di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 78 comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;

2. *È ineleggibile alla carica di sindaco:*

- b) *chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 77;*
- c) *chi essendovi tenuto non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risultò debitore dopo aver reso il conto;*
- d) *il ministro di un culto;*
- e) *chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale.*

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 79 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;

3. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore colui che riveste la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società cooperative o di consorzi di cooperative che gestiscono direttamente il servizio di tesoreria o di esattoria per conto del comune.
4. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità o delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.
5. Non può ricoprire la carica di sindaco chi ha il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussori, qualora il valore dell'appalto o della concessione superi nell'anno l'importo lordo di euro 258.228,44.
6. Colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può essere rieletto o nominato alla carica medesima se non sono decorsi almeno trenta mesi dalla cessazione della carica. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo e data

15/07/2025

Firma

